

# **PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

## **1 SCOPO**

Il presente documento è stato redatto allo scopo di regolamentare e gestire il divieto di fumo nei locali dell'Istituto a tutela del personale non fumatore e di stabilire i provvedimenti conseguenti.

## **2 APPLICABILITA'**

Si applica a tutti i luoghi di pertinenza dell'Istituto

## **3 RIFERIMENTI E DOCUMENTI APPLICABILI**

- ✓ D.Lgs 81/08;
- ✓ Articolo 51 della legge 16/01/2003 n. 3 sulla tutela della salute dei non fumatori, pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 15 del gennaio 2003;
- ✓ Art. 4 DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca
- ✓ DPCM 23/12/2003, decreto attuativo dell'art. 51 della legge 16/12/2004 pubblicato sulla G.U. n. 303 del 28/12/2004;
- ✓ Circolare del Ministero della salute del 17/12/2004 pubblicata sulla G.U. n. 300 del 23/12/2004;

a queste vanno aggiunte altre norme preesistenti tra cui si citano in particolare:

- ✓ Legge 11/11/1975 n. 584;
- ✓ Legge 21/11/1981 n. 689;
- ✓ Direttiva del PCM del 14/12/1995;

ed infine nell'elaborazione della presente procedura si è tenuto conto della norma tecnica:

- ✓ OHSAS 18001 e l'OHSAS 18001-1999 "Occupational health and safety management systems – Specification (by B51)"

## **4 SIMBOLI, TERMINI E DEFINIZIONI**

### **4.1 Generalità**

L'art. 51 della Legge n. 3/2003 prevede che è vietato fumare nei locali chiusi della Pubblica Amministrazione ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti od al pubblico (che concretamente si identificano solo con le abitazioni private).

Il comma 10 della legge dispone inoltre che rimangono ferme le disposizioni per le Pubbliche Amministrazioni; pertanto oltre alla norma generale vale anche la Direttiva del PCM 14/12/1995 che già da quella data imponeva per le amministrazioni pubbliche il divieto di fumare.

inoltre il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 ,Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) comma 2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

### **4.2 Aree nelle quali è vietato fumare**

E' stabilito il divieto assoluto di fumo in tutti i locali chiusi indipendentemente dalla presenza di pubblico ed utenti a prescindere dal tipo di attività lavorativa svolta e negli spazi aperti coperti da pensiline o che sono in prossimità delle finestre, inoltre il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 ,Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) 1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie".

#### **4.4 Aspetti prevenzionali**

Oltre alle norme generali di divieto che rappresentano i non fumatori soggetti tutelati dalla legge (L. 3/2003; L. 584/75, DPCM 14/12/1995) il D.Lgs. 81/08, allegato IV, punto 1.9, tratta specifiche disposizioni prevenzionali di igiene del lavoro: ne consegue che la procedura è protesa ad assicurare a tutti i lavoratori condizioni igieniche adeguate (specificatamente per quanto attiene il fumo passivo) e quindi il personale incaricato della vigilanza secondo le disposizioni impartite, in presenza di evidente disapplicazione, ne può rispondere a differenza di altri soggetti (solo illecito amministrativo) anche penalmente.

#### **5 MODALITA' OPERATIVE**

##### **Il Dirigente**

- a. cura l'informazione ai lavoratori in materia di rischio da fumo passivo;
- b. cura l'affissione dell'apposita segnaletica di divieto;
- c. vigila sul rispetto del divieto di fumare;
- d. individua e designa con atto formale (ordine di servizio) i preposti a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare le infrazioni;
- e. provvede di fronte a reiterate violazioni al richiamo per iscritto del soggetto;
- f. nel caso di ripetute violazioni segnala all'autorità di vigilanza e di repressione il nominativo del contravventore per le iniziative e la verbalizzazione del caso.

**I preposti designati** alle verifiche e controllo circa il rispetto del divieto di fumare devono:

- a. vigilare sulle aree di propria competenza;
- b. accertare le infrazioni contestando immediatamente al trasgressore la violazione ed in caso di reiterazione dovranno provvedere senza indugio alla verbalizzazione;

##### **Aree di competenza**

Sono di competenza dei preposti incaricati della vigilanza, tutte le aree occupate da: strutture, uffici, sale riunioni, corridoi, locali igienici, laboratori ed altri locali assimilabili facenti parte delle aree assegnate alla funzione.

##### **Contestazione dell'illecito amministrativo** (maggioresi)

- a. si redige in triplice copia il verbale di contestazione, una per il trasgressore, una per il Datore di lavoro e la terza copia per gli atti; il verbale deve contenere oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta, l'indicazione di eventuali deduzioni del trasgressore;
- b. si provvede alla consegna al trasgressore del verbale ovvero lo si fa notificare dalla segreteria, a mezzo posta interna (entro 90 giorni dall'accertamento);
- c. si trasmette copia al Servizio di Prevenzione e Protezione.